



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUSSO e GUIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende promuovere il lavoro come inclusione, cura e riabilitazione delle persone adulte con disturbi dello spettro autistico (DSA). Con questo termine ci si riferisce infatti ad un insieme di disturbi, di cui l'utilizzo del termine « spettro », all'interno del quale le manifestazioni variano ampiamente in termini di tipologia e di gravità e la persona può manifestare una o diverse caratteristiche in maniera più o meno marcata. Tali disturbi possono essere infatti lievi, e di facile gestione mediante interventi educativi, oppure più gravi, in questo caso limitando considerevolmente la capacità della persona di condurre una vita piena e autonoma. Si tratta di condizioni con correlazione neurologica che interferiscono con l'acquisizione, la tenuta o l'applicazione di abilità specifiche o di informazioni. Possono comportare disfunzioni dell'attenzione, della memoria, della percezione, del linguaggio (uso del linguaggio in modo anomalo o non suo uso), della capacità di risolvere problemi; possono limitare la capacità di interagire socialmente, conducono all'utilizzo di schemi comportamentali spesso rigidi che riducono gli interessi e/o l'attività della persona.

Il Ministero della salute stima, secondo un'elaborazione di dati al 2021, che in Italia un bambino su settantasette (di età tra i sette e i nove anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Il fatto che tali disturbi si protraggono nel tempo e impattino fortemente nella vita quotidiana della persona, e delle loro famiglie, deve sollecitare il settore pubblico e quello privato a sostenere e stimolare, il primo -

prioritariamente - lo sviluppo di politiche sanitarie ed educative rivolte alla persona, il secondo la ricerca applicata, per offrire in modo combinato ed efficace risposte ai disturbi dello spettro autistico. E tutto ciò affinché tempestivi « interventi alla persona », adottati prima che i disturbi si concludano, siano in grado di ridurre in modo importante e significativo la loro interferenza sul suo sviluppo, garantendole il diritto di condurre una vita non nascosta e di emarginazione sociale ma, per quanto possibile, di attiva partecipazione.

L'attenzione data dalle istituzioni pubbliche alla problematica dei disturbi dello spettro autistico è riscontrabile già all'inizio di questa legislatura sia negli incontri, a marzo di quest'anno, tra l'Istituto superiore di sanità (ISS) e le associazioni maggiormente rappresentative del mondo dell'autismo e della tutela della disabilità, in occasione della consultazione pubblica sulle raccomandazioni contenute nella nuova Linea guida per il Servizio sanitario pubblico (SSN), in via di definizione, sia nell'attività legislativa di Governo.

Si evidenzia inoltre che il 21 marzo 2023 sono stati pubblicati due decreti del Ministro della salute, il decreto 6 febbraio 2023, recante Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021, e il decreto 24 gennaio 2023, recante Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022). Questi rendono utilizzabili 77 milioni di euro a favore della ricerca e delle persone con disturbi dello spettro autistico e per l'assunzione di personale nelle aziende sanitarie locali. Il primo

decreto impegna fondi del 2021, pari a 50 milioni di euro, per alcuni interventi: euro 7,5 milioni per progetti di ricerca, euro 25 milioni per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale; euro 7,5 milioni per la formazione; euro 10 milioni per lo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati. Il secondo decreto impegna 27 milioni di euro per finanziare interventi e progetti aggiuntivi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Nell'attesa che la ricerca scientifica dia risposte risolutive a questi disturbi, è importante proseguire nei programmi di abilitazione, di educazione, di trattamento e di inserimento sociale, in particolare nel mondo del lavoro, della persona che ne è affetta.

Infatti, mentre per i bambini, gli adolescenti e i giovani con DSA lo Stato interviene con servizi medici di diagnostica e di trattamento intensivo precoce, centri diurni, scuola con insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione, assistenti igienico-sanitari, trattamenti domiciliari ed altro, al compimento della maggiore età le persone con DSA vedono cessare ogni proposta di abilitazione, come se improvvisamente non fossero più autistici, ma malati psichiatrici, ed entrano in questa categoria diagnostica senza esserne stati mai prima inclusi.

La diagnosi stessa si trasforma da sindrome autistica a una miriade di possibilità descrittive che includono la demenza, i disturbi neurocognitivi, la schizofrenia, le psicosi, i disturbi bipolari, i disturbi di personalità, il disturbo ossessivo/compulsivo, il ritardo mentale, la disabilità intellettiva, eccetera. Le persone con DSA vengono improvvisamente trattate elettivamente con farmaci neurolettici, senza che sia ricercata alcuna soluzione riconosciuta efficace verso la loro sintomatologia, facendo prevalere l'intento di sedarli, fino a quando questo obiettivo si fa estremo e irreversibile. Si smette, quasi sempre, senza alcuna giustificazione medica,

di pensare per queste persone a percorsi specifici e che potrebbero assicurare loro la continuità del percorso abilitativo intrapreso.

Per ovviare a questa progressiva entropia bisogna traghettare il giovane autistico all'adulto autistico con la stessa diagnosi e assicurargli un progetto individuale riabilitativo *quoad vitam*, attraverso attività occupazionali (come previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 2000). In età adulta le funzioni cognitive sono ormai stabilizzate e l'unica possibilità di acquisire abilità, educazione, autonomie e competenze è l'inserimento nel mondo del lavoro come prosecuzione del trattamento riabilitativo del piano terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP).

Il presente disegno di legge considera il lavoro, quindi, quale strumento indispensabile per la cura, la riabilitazione e l'inclusione delle persone adulte con DSA. Alla fine del percorso scolastico, e comunque a qualsiasi età dopo i diciotto anni, l'adulto con DSA verrà inserito in un programma di educazione e formazione. Tale piano di formazione e integrazione in attività socializzanti/occupazionali in base alle competenze (si veda l'allegato A annesso al disegno di legge) sarà affidato agli atenei statali; si opererà attraverso corsi di laurea, opportunamente istituiti presso i dipartimenti accademici della formazione primaria e delle scienze umane, mediante l'inserimento laboratoriale volto allo sviluppo delle abilità propedeutiche all'inserimento lavorativo.

Il presente disegno di legge, che si compone di sette articoli, intende impedire l'alienazione delle persone adulte con DSA garantendo loro pari dignità e ruolo sociale, attraverso la garanzia che in età adulta possano espletare un'attività lavorativa, seppure individualmente commisurata, riducendo il carico sociale ed economico di questa condizione. In particolare:

all'articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto della legge;

all'articolo 2 fissa i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con DSA attraverso azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari;

all'articolo 3 prevede la predisposizione di un programma personalizzato, redatto da un'Unità valutativa multimediale sull'autismo (UVMA), istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), come meglio disciplinata al successivo articolo 4;

all'articolo 5 assegna alle regioni il compito di redigere una relazione completa delle attività svolte, dei soggetti coinvolti e dei risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con DSA, da trasmettere con cadenza biennale ai due rami del Parlamento;

all'articolo 6 prevede l'istituzione di un apposito Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con DSA, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023;

all'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione nonché della normativa nazionale ed europea, è volta a facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico mediante azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, d'intesa con le regioni e nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, un livello minimo e uniforme sul territorio nazionale di servizi integrati per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;

b) istituire, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, appositi corsi di laurea triennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, preferibilmente inseriti nel corso di laurea in scienze della formazione, secondo modalità e interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di

cui all'articolo 3, comma 2, prevedendone una diffusione uniforme sul territorio nazionale;

c) prevedere per la definizione degli interventi e delle misure finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il coinvolgimento degli atenei e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

d) individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico, con contratti di lavoro di almeno venti ore settimanali, e del relativo personale specializzato di supporto, in qualità di *tutor* aziendali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le disabilità, della salute e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 3.

(Programma personalizzato)

1. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico è predisposto un programma personalizzato che individui l'insieme degli interventi da attuare.

2. Accedono al programma di cui al comma 1 le persone di età non inferiore a diciotto anni con diagnosi accertata di disturbi dello spettro autistico, in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Gli interventi indicati nel programma personalizzato sono attuati da soggetti istituzionali e da enti pubblici e privati, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

(Unità valutativa multimediale sull'autismo)

1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è redatto da un'Unità valutativa multimediale sull'autismo (UVMA) istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico, come fissati nel decreto di cui al comma 4 del presente articolo. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata.

2. I componenti dell'UVMA di cui al comma 1 sono nominati dal direttore generale dall'ASP di riferimento, preferibilmente all'interno della stessa.

3. L'UVMA, previa valutazione del soggetto, definisce gli interventi per l'acqui-

zione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i requisiti dei componenti dell'UVMA di cui al comma 1.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Le regioni, con cadenza biennale, trasmettono alle Camere una relazione completa delle attività svolte, dei soggetti coinvolti e dei risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(Articolo 4, comma 3)

COMPETENZE ESSENZIALI	VALUTAZIONE	AREA
Attenzione	I	L
Limitazione delle attività motorie osservate	I	L
Transizione (Schema di lavoro giornaliero)	I	L
Turnazione	I	L
Parlare e/o CAA (comunicazione aumentativa e alternativa)	I	L
Leggere e scrivere	I	L
Contare	I	L
Comprensione, gestione, uso degli avverbi	I	L
Classificazione (oggetti, colori etc.)	I	L
Ordine alfabetico	I	L
Gestione del tempo (conoscenza orologio)	I	L
Autonomie personali	I	L
Igiene personale e <i>privacy</i>	I	L
Attività motorie non agonistiche (1)	I	L
(Neuroni specchio)	I	L

COMPETENZE SOCIALI	VALUTAZIONE	AREA
Autonomie sociali	I	L
Condivisione di beni e servizi	I	L
Gestione del tempo libero	I	L
Motivazione	I	L
Gratificazione	I	L
Lavorare in <i>team</i>	I	L
Gestione delle persone	I	L
Uso del telefono	I	L
Rilevazione di errori e loro correzione	I	L
Mindfulness e salute (1)	I	L
Attività motorie non agonistiche (2)	I	L
(Neuroni specchio)	I	L

COMPETENZE TECNICHE	VALUTAZIONE	AREA
Tecnologie per lo <i>smart working</i>	I	L
Informatica (1)	I	L
Fare la spesa	I	L
Gestione domestica	I	L
Cucinare	I	L
Uso dei mezzi pubblici	I	L
Uso del denaro	I	L
Misurazione e quantificazione	I	L
Quantificazione degli interventi lavorativi	I	L
Uso di attrezzi (laboratorio, casa, ufficio, etc.)	I	L
<i>Problem solving</i>	I	L
Arte e creatività Attività motorie non agonistiche (3)	I	L
(Neuroni specchio)	I	L
Informatica (2)	I	L
<i>Mindfulness</i> e salute (2)	I	L

I=Idoneità; L=Laboratorio

€ 1,00